



Tribunale Di Lecce

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce

Protocollo d'Intesa per la gestione delle udienze civili dinanzi al Tribunale

visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (20G00034) (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020), convertito con modificazioni in L. 24.4.2020 n. 27, ulteriormente modificato dal DL 30.4.2020, n. 28 in vigore dall'1.5.2020;

visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*" (20G00035) (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020);

visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" (20G00043) n.94 del 08-04-2020) e, in particolare, gli artt. 36 e 37 in materia di "*disposizioni in materia di termini processuali e procedurali*";

visti i D.P.C.M. 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo, 22 marzo 2020, 01 Aprile 2020 e 10 Aprile 2020 e successivi;

viste le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura adottate in data 5.3.2020 e 11.3.2020 ("*Linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 8.3.2020*");

visto l'art. 83 DL 18/20 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare) convertito con modificazioni in L. 24.4.2020 n. 27, ulteriormente modificato dal DL 30.4.2020, n. 28 in vigore dall'1.5.2020; secondo il quale i Capi degli Uffici Giudiziari possono adottare "*linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze*";

visto il comma 7 dell'art. 83 della L. 24.4.2020 n. 27, ulteriormente modificato dal DL 30.4.2020 n. 28 citato art. 83 alle lett. f) ed h) ;

considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura con delibera plenaria del 26.3.2020 in materia di "*Emergenza sanitaria COVID-19: indicazioni logistiche agli uffici giudiziari*", integralmente sostitutiva di quelle assunte in data 5 e 11 marzo 2020, nonché con delibera plenaria del 1 aprile 2020 contenente integrazioni alla delibera del 26 marzo 2020, al fine "di evitare ogni possibile forma di contatto onde limitare la possibilità di contagio" ha raccomandato di incentivare il lavoro da remoto o telematico da parte di tutto il personale amministrativo;

considerato che il Direttore Generale del DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento n. 3413 del 10.3.2020 con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi "Skype for Business" e "Teams", che utilizzano aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

preso atto del successivo provvedimento con cui il medesimo Direttore Generale in data 20 marzo 2020 ha previsto (art. 3) che le udienze civili si svolgono, ove possibile, utilizzando gli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari, prevedendo altresì che in alternativa

APRILE

possono essere utilizzati i collegamenti da remoto di cui all'art. 2 (vale a dire Skype for business e Teams);

visto l'art. 83 della L. 24.4.2020 n. 27, ulteriormente modificato dal DL 8/04/2020 n. 23 con il quale il termine finale di sospensione del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è stato prorogato all'11 maggio 2020 ed è stata fissata al 12 maggio 2020 la decorrenza del termine iniziale del periodo interessato da misure organizzative per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID_19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria;

Visto l'art. 83, comma 6 della L.24.4.2020 n. 27, ulteriormente modificato dal D.L., che ha prorogato al 31.7.2020 la cosiddetta seconda fase dell'emergenza epidemiologica;

visti i provvedimenti organizzativi in materia di gestione del personale amministrativo adottati dal Capo Dipartimento DOG e dai Capi degli Uffici giudiziari che hanno ridotto ai soli presidi necessari la presenza del personale amministrativo in servizio fisico negli Uffici e precisato che fino al 31.7.2020 la modalità di lavoro agile del personale amministrativo deve essere considerata la modalità di lavoro ordinaria;

Tutto ciò premesso, con il condiviso intento di consentire la gestione delle udienze con modalità tali da contenere il rischio di diffusione dell'epidemia da COVID 19, si conviene quanto segue:

Per le cause in materia civile - sino al 31.7.2020 - i giudici adotteranno preferibilmente la modalità di trattazione "cartolare", compatibilmente con la natura delle cause la attività processuale da svolgere-, ferma restando la discrezionalità del giudice nel valutare tempestive e motivate richieste di uno o di tutti i dei procuratori delle parti di svolgimento delle cause con diverse modalità.

Le cause fissate per l'interrogatorio formale, nonché per l'ascolto di testi e di informatori dovranno essere rinviate a data successiva al 31 luglio 2020, con conseguente esonero delle parti dall'obbligo di intimazione ai testimoni per le udienze già fissate per data antecedente, salvo comprovate esigenze che vengano rappresentate da una delle parti mediante istanza motivata da depositarsi con congruo anticipo.

1) UDIENZE CIVILI TRAMITE TRATTAZIONE SCRITTA

Alle udienze civili avanti al Tribunale di Lecce, nei casi previsti dall'art 83, comma 7, lett h) L. n. 27 del 24.4.2020 e ss mod, si procederà secondo le seguenti concordate modalità:

ATTIVITÀ PRELIMINARI ALL'UDIENZA

1. Quando il giudice dispone che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste dal citato art. 83, comma 7, lett. h, con il medesimo provvedimento telematico da comunicarsi a mezzo p.e.c. saranno assegnati i seguenti termini, fatta salva la possibilità per il giudice di assegnare un termine diverso, ove non vi sia opposizione delle parti:

a) un termine sino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

b) un termine sino a 5 giorni prima dell'udienza per il deposito telematico di note scritte contenenti eventuali deduzioni di replica alle istanze e conclusioni depositate dalle controparti; chiarire

Le parti, contesualmente al deposito telematico, si impegnano a provvedere allo scambio con gli altri procuratori costituiti delle note indicate alle lettere a) e b) che precedono, mediante trasmissione con posta elettronica certificata;

2. la cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite entro un termine non inferiore a 15 giorni prima dell'udienza e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta";

3. considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di "svolgimento" delle udienze civili, si potrà:

a) mantenere la data di udienza già fissata;

b) stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria;

c) fissare una data ex novo;

4. l'udienza comunque fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento del giudice; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all'ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza;
5. il giudice, alla data fissata, verifica la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto 1); da quella data decorrono i termini di legge per l'assunzione dei provvedimenti istruttori (che conterranno l'indicazione della data dell'udienza di prosecuzione), ovvero di quelli decisori;
6. I difensori depositeranno in via telematica nei termini assegnati ai sensi del punto n.1) le note scritte, da denominarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura similare), contenenti istanze e conclusioni, nonché argomentazioni difensive redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. inibitoria; istanza ex art. 348 bis, ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;
7. Ove necessario, se il fascicolo non è interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, il giudice potrà invitare i procuratori delle parti a depositare in allegato alle note scritte, ove nella loro disponibilità e ove possibile, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti già depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;
8. in ogni caso nel quale non si instauri un corretto contraddittorio sulle istanze e deduzioni proposte dalle parti, il giudice rinvierà la causa per consentire alle altre parti di prenderne visione.
9. Il giudice – nella data indicata - verificherà la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto 1) e, nel caso di mancato deposito delle note da parte dei difensori, adotterà i provvedimenti conseguenti alla mancata comparizione dei difensori all'udienza.
10. laddove le parti abbiano già precisato le conclusioni e sia già stata fissata udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., il giudice monocratico, salvo che una delle parti chieda espressamente udienza per la discussione orale, potrà:
 - a) disporre che la decisione della causa avvenga ai sensi dell'art.281 quinquies, comma I, cpc, assegnando alle parti i relativi termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica;
 - b) assegnare i termini per il deposito di memorie difensive e note di replica prima dell'udienza.

2) UDIENZE DA REMOTO

Alle udienze civili avanti al Tribunale di Lecce nei casi previsti dal citato articolo 83 comma 7 lett. f), il procuratore della Repubblica o un suo sostituto e gli avvocati partecipano in videoconferenza secondo quanto di seguito concordato;
nel caso si proceda in videoconferenza, verrà utilizzata la piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi compresa l'avvocatura;
ai sensi e nel rispetto del disposto di cui all'art. 83 comma 7 lett. f) citato si procederà secondo le seguenti concordate modalità:

INVITO E CONVOCAZIONE DELLE PARTI ALL'UDIENZA DA REMOTO

1. Prima dell'udienza il giudice emetterà un provvedimento che sarà comunicato con congruo preavviso, in un termine non inferiore a 15 giorni, riducibile a 7 giorni nel caso di improrogabili ragioni di urgenza, dalla cancelleria ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione necessaria ovvero se è già costituito, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite link inserito nel provvedimento stesso e indirizzo mail al quale comunicare eventuali malfunzionamenti nel collegamento e numero telefonico al quale, dopo la comunicazione via mail, segnalare il detto malfunzionamento.
2. Il provvedimento conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite e al procuratore che sia parte necessaria,

potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, salvo comprovato e motivato impedimento da comunicare tempestivamente da parte del difensore al recapito mail di cancelleria. Il provvedimento conterrà altresì l'espressa indicazione che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento stesso potranno accedere al fascicolo informatico mediante "richiesta di visibilità", onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza.

3. Il Pubblico Ministero comunicherà la volontà di partecipazione nelle udienze nelle quali non sia parte necessaria ovvero nelle quali non si sia già costituito, indicando il nominativo del magistrato delegato dell'udienza che potrà essere invitato mediante comunicazione contenente link di invito inviata all'indirizzo di posta elettronica istituzionale. La richiesta sarà trasmessa almeno 48 ore prima dell'udienza al Tribunale mediante posta elettronica o mediante altre modalità idonee;

4. I procuratori delle parti, una volta ricevuta la comunicazione del provvedimento, depositeranno nel fascicolo una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.

5. Verranno predisposti modelli standard di provvedimento (con indicazione di giorno, ora e link per collegamento e l'avvertimento di cui al punto 2) che i magistrati potranno utilizzare ove lo ritengano e per facilitare alle parti l'utilizzo ai fini della connessione.

6. Il giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto ad orari distinti e congruamente distanziati e terrà conto delle istanze degli avvocati con le quali sia segnalato e documentato il loro contemporaneo impegno dinanzi ad altro giudice, sempre in udienza da remoto, provvedendo ad una diversa fissazione di data o di orario.

7. La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "udienza da remoto".

8. I difensori si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali revoche del mandato difensivo al fine di consentire la trattazione dell'udienza tra le parti regolarmente costituite; l'eventuale costituzione di nuovo difensore ovvero di parte in precedenza contumace dovrà essere tempestivamente comunicata dalla cancelleria per consentire la partecipazione al nuovo difensore all'udienza;

SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA DA REMOTO

Nel verbale di udienza, il Giudice Monocratico ovvero, in caso di competenza collegiale, il Presidente o delegato amministra la videoconferenza e gli strumenti tecnici, autorizzerà l'ingresso ovvero l'uscita dalla videoconferenza;

1. prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione;

2. prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati; nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;

3. adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento e previa verifica della sussistenza di comunicazione da parte dei procuratori di eventuali impossibilità o malfunzionamenti nei collegamenti rese alla mail indicata;

4. il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell'udienza;

5. ove possibile, la gestione dell'avvio e dello svolgimento dell'udienza verrà diretta dal Giudice; se parteciperà il cancelliere potrà essere effettuata dal cancelliere collegato da remoto con il medesimo applicativo; dovrà essere curata la verbalizzazione con mezzi idonei anche con l'utilizzo di "note di udienza";

6. la produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in consolle, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal giudice – e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul PCT; potranno essere ammesse dal giudice deduzioni delle parti tramite strumenti di condivisione dei testi;

7. in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;

8. al termine dell'udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente;

9. il giudice dà lettura del verbale di udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale nel corso dell'udienza stessa;

10. se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all'oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari) ;

3) SEZIONE LAVORO

L'art. 83 c. 7 lett. h) prevede: lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

Al riguardo, si ritiene che tale previsione generale (usando l'espressione "udienze civili") includa le controversie soggette al rito del lavoro. Tenuto conto di ciò si ritiene che, data la natura emergenziale della normativa e la ratio sottesa alla stessa, con tale modalità possano essere trattate le controversie ex art. 409 ss. cpc anche laddove le stesse siano mature per la decisione. In sostanza, la previsione ivi riportata deve ritenersi derogatoria rispetto alla disciplina dell'art. 429 cpc nella parte in cui prevede la lettura del dispositivo e/o della sentenza completa di motivazione all'esito di camera di consiglio.

1. Pertanto, per le cause per le quali il singolo magistrato ritiene applicabile la modalità di trattazione cartolare, verrà indicata - con apposito provvedimento telematico - la data in cui la controversia verrà formalmente chiamata, mantenendo eventualmente l'udienza già in precedenza fissata, assegnando alle parti, fatta salva la possibilità per il giudice di assegnare un termine inferiore ove non vi sia opposizione delle parti:

a) un termine sino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

b) un termine sino a 5 giorni prima dell'udienza per il deposito telematico di note scritte contenenti eventuali deduzioni di replica alle istanze e conclusioni depositate dalle controparti;

2. la cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite nel termine di 20 giorni prima della udienza, e fatta salva la possibilità di fissare un termine diverso ove non vi sia opposizione delle parti, e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta";

I termini per i procedimenti ex art. 700 c.p.c. - anche in fase di reclamo- e per gli altri procedimenti cautelari, ivi compresi i procedimenti ex lege n°92/2012, possono essere ridotti rispetto a quelli di cui ai punti 1 e 2

3. I difensori, dopo il deposito delle note scritte indicate sub a) e b), provvederanno entro la stessa data a scambiarle tra loro mediante invio a mezzo pec .

4. Ove necessario, se il fascicolo non è interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, il giudice può invitare i procuratori delle parti, a depositare in allegato alle note scritte, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti già depositati in forma cartacea nei formati ammessi dalla normativa sul PCT, ove nella disponibilità dei difensori ed ove possibile;

5. Il giudice – nella data indicata - verificherà la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto 1) e, nel caso di mancato deposito delle note da parte dei difensori, adotterà i provvedimenti conseguenti alla mancata comparizione dei difensori all'udienza.

All'esito di tali adempimenti, provvederà al deposito del relativo provvedimento in via telematica (dispositivo di sentenza, sentenza contestuale o ordinanza all'esito di riserva).

Per quanto non espressamente previsto in questa specifica sezione, si richiama la parte relativa alle altre controversie civili.

* * * *


Il presente protocollo, che sarà oggetto di verifiche intermedie su richiesta di una delle parti contraenti, è da intendersi in vigore dalla sottoscrizione di tutte le parti contraenti fino alla data del 31/07/2020 (salva diversa indicazione dettata dal legislatore per la prosecuzione con restrizione delle udienze civili e penali al fine del contenimento della emergenza epidemiologica da Covid-19).

Si dispone la trasmissione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza al Ministero della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Provveditore regionale dell'Amministrazione Penitenziaria e alla Direzione delle Case circondariali del Distretto; nonché al locale UDI presso la Corte di Appello.


Lecce, il

- 5 MAG. 2020

Il Presidente del Tribunale di Lecce



Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce



Il Presidente del COA di Lecce

